

Statuto

della Associazione Sportiva Dilettantistica Nordic Walking e Dintorni

Art. 1 - denominazione

È costituita un'associazione sportiva, disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Cod. Civ., che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Nordic Walking e Dintorni". L'Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al Registro Nazionale tenuto dal CONI, aderisce a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni e/o alle Federazioni Nazionali riconosciute dallo stesso, quand'anche gli stessi abbiano fini comuni, accettandone lo statuto e ne adotta la tessera nazionale quale tessera sociale, impegnandosi a conformare il proprio statuto alle norme e alle direttive del CONI.

Art. 2 - sede sociale

L'associazione ha sede in Firenze (FI) via Brunetto Latini, n. 64 e potrà, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

L'eventuale trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - scopi sociali

Essa ha per finalità:

a) lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica nella disciplina prioritaria, ma non esclusiva, del Nordic Walking e nelle discipline complementari del Cammino Sportivo, dell'Escursionismo, del Trekking, intesa come mezzo di formazione psico-fisica dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa, escursionistica o ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del Nordic Walking;

b) Potrà curare l'organizzazione di attività didattica di Nordic Walking per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento in tutte le discipline sportive;

c) Può adoperarsi per l'attivazione di qualsiasi servizio finalizzato al contesto motorio agonistico e non, ivi comprese, analisi del cammino (1° fase del protocollo didattico Scuola Italiana Nordic Walking), lezioni tecniche con elementi posturali (3° fase del protocollo didattico Scuola Italiana Nordic Walking) ed essere in affiancamento a percorsi sanitari nell'ambito pro-terapeutico inerenti il progetto Salute e Benessere.

d) Promuovere il Nordic Walking tramite l'attività ricreativa, la pratica ludico-sportiva, l'invito al gioco, e la richiesta di interazione ai fini di uno stimolo motorio, psichico-intellettivo e sociale dei soggetti portatori di handicap, disagi psico-emotivi o altro;

e) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, studi, campi, centri estivi o invernali o strutture sportive di vario genere. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed esibizioni di diverse specialità sportive. Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;

f) Gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengano ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione;

g) Gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori sportivo dilettantistico, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo e assistenziale, senza finalità di lucro, e con deliberazione del Consiglio Direttivo, costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni sul territorio nazionale o internazionale, al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

h) In modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale, organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci o comunque promuovere o compiere attività commerciali coerenti con gli scopi associativi;

i) Può adoperarsi per la partecipazione e l'attività con corsi di specializzazione, seminari tecnici, convegni, conferenze, ECM per la Scuola Italiana Nordic Walking (SINW) e per gli istruttori affiliati alla SINW;

d) Promuovere contatti e attività con associazioni analoghe, presenti sul territorio al fine di raggiungere una condivisione comune dei fini e degli scopi per i quali si è creato il sodalizio;

L'Associazione, per il miglior raggiungimento dei propri scopi, potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine o strumentale agli scopi sopra descritti, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, direttamente o indirettamente, attinenti ai medesimi.

Art 4 – carattere dell'Associazione

L'Associazione è apolitica, laica e non ha scopo di lucro. Per nessun motivo e in nessuna forma durante la vita dell'Associazione potranno essere distribuiti, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità dell'organizzazione, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del rendiconto economico annuale.

L'Associazione si fonda sul rispetto del principio di democrazia interna, impegnandosi fattivamente per favorire ed attuare la piena partecipazione e corresponsabilità dei soci. Si conforma ai regolamenti e ai principi ispiratori del Centro Sportivo Italiano e delle Federazioni Sportive cui aderisce. L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

Art. 5 – regolamento dell'Associazione

Il presente Statuto è affiancato dal regolamento interno dell'Associazione, che ne definisce gli aspetti procedurali non contemplati nello statuto stesso che regolamentano i rapporti con i soci istruttori affiliati e da un regolamento "soci" che definisce i diritti/doveri dei soci stessi.

Art. 6 – durata

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato, salvo quanto disposto dall'articolo 25 del presente Statuto.

Art. 7 – proventi

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali,
- b) tutto quanto può pervenire dallo svolgimento delle attività,
- c) eventuali contributi, donazioni e lasciti da parte di soci o di terzi.

Art. 8 – categorie sociali

L'associazione si compone di:

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari
- c) soci benemeriti
- d) soci junior

Sono Soci Fondatori coloro che di fatto hanno costituito l'Associazione e ricoprono la carica di Consigliere per tutta la durata dell'Associazione stessa.

Sono soci ordinari coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età sono stati ammessi all'associazione previa accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

Sono Soci benemeriti coloro che per particolari motivi, hanno contribuito alla crescita dell'associazione.

Sono soci junior i minori ammessi all'associazione previa accettazione della domanda di ammissione, presentata a norma del successivo articolo 10, da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il presidente
- c) il consiglio direttivo
- d) il segretario
- e) il tesoriere
- f) il collegio dei revisori, ove nominato

Il Presidente può assumere, previa delibera del Consiglio Direttivo, anche la funzione di Tesoriere.

Art. 10 – ammissione dei nuovi soci

Coloro che desiderano essere ammessi come soci ordinari debbono presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta.

Per i minori di anni 18 la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta da almeno un genitore che assumerà per conto del minore tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei propri componenti sull'ammissione dei nuovi associati, che devono essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione, ad eccezione del caso di rifiuto per raggiungimento massimo dei soci ammissibili determinato dal Consiglio Direttivo a norma degli artt. 11 e 18 del presente statuto, il richiedente potrà proporre appello all'Assemblea Ordinaria dei soci entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto.

Art. 11 – numero massimo dei soci

Il numero massimo dei soci di qualunque categoria sarà determinato insindacabilmente dal Consiglio Direttivo in relazione alla possibilità ricettiva e funzionale dell'associazione.

Art. 12 – Diritti, doveri e condotta dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alla vita sociale e all'elettorato attivo e passivo. I soci minorenni acquisiscono automaticamente tali diritti al compimento del 18 anno.

La qualifica di socio dà altresì diritto a frequentare eventuale sede sociale e a partecipare a tutte le iniziative sportive, culturali, associative e di ogni altro genere promosse dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nel Regolamento Soci.

Tutti gli associati hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di non compiere azioni disonorevoli per l'associazione stessa, la quota sociale annuale viene stabilita, per ciascuna categoria di soci, dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell'anno solare precedente. Entro la stessa data verrà aggiornato il Regolamento Soci ed il Regolamento interno.

I soci fondatori e i soci benemeriti possono essere esonerati, con provvedimento motivato da Consiglio, dal pagamento della quota.

Per i soci ordinari e junior l'associazione si attiva al momento del versamento della quota sociale, previa accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

Qualora un socio manchi alle norme di convivenza sociale, tanto nei locali dell'Associazione quanto fuori da essa o gli vengono addebitate azioni disonorevoli, Il C.D., su proposta del presidente, adotterà a suo insindacabile giudizio e a seconda della gravità dell'infrazione, uno dei seguenti provvedimenti: sospensione temporanea o espulsione

Art. 13 - recesso del socio

Ciascun associato può, in qualunque momento recedere dall'associazione dandone comunicazione scritta al CD.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono pretendere il rimborso dei contributi e delle quote associative precedentemente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Le quote e i contributi associativi sono non trasmettibili anche in caso di morte e non sono rivalutabili.

Il rapporto associativo ha durata fino al 31 dicembre dell'anno di associazione e deve essere rinnovato dal 1 gennaio successivo, salvo il caso di recesso o di espulsione ai sensi dell'articolo 12 o di scioglimento dell'Associazione.

Art. 14 – esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale inizia il 01 ottobre 2014 e termina al 31 dicembre 2015.

Art. 15 – assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile di ciascun anno. La data stabilita dal Consiglio Direttivo ed il relativo Ordine del Giorno debbono essere affissi in sede legale e/o pubblicati sul sito web almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Il Consiglio Direttivo può deliberare che della convocazione venga data notizia ai soci anche a mezzo di posta elettronica da inviare ai soci 8 giorni prima dell'assemblea all'indirizzo mail risultante dalla domanda di ammissione. L'assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità, su richiesta dal Consiglio Direttivo o quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno due terzi dei soci ordinari o da almeno due soci fondatori.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, qualora siano presenti almeno il 50% dei soci.

Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'assemblea si riunirà, a seguito di una successiva convocazione, in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Sugli argomenti in discussione in assemblea ogni socio può proporre per iscritto eventuali emendamenti che saranno esaminati secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine che il Presidente riterrà opportuno per la discussione.

Le votazioni possono avere luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo le decisioni che saranno prese dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta di voti. Nel caso di parità il voto del Presidente sarà decisivo. Ogni socio ha diritto a un voto.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) esprimere il proprio parere sul bilancio annuale nonché sul rendiconto annuale del CD;
- b) Eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- d) Nominare, ove lo ritenga opportuno, il Collegio dei Revisori;
- e) Deliberare su tutti gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno due terzi dei soci ordinari e fondatori che ne facciano tempestiva richiesta scritta al presidente o, in alternativa, da almeno due membri del Consiglio Direttivo.

Nessun argomento può essere discusso in assemblea se non è all'Ordine del Giorno.

ART. 16 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria dei soci può essere convocata in qualunque momento su iniziativa del Presidente dell'Associazione, su richiesta di almeno due membri Consiglio Direttivo o su motivata richiesta scritta da almeno due terzi dei soci ordinari.

Nell'avviso di convocazione, che deve essere affisso nella sede legale e/o sito web con almeno 15 giorni di preavviso, deve essere indicato l'argomento, o gli argomenti, da sottoporre all'assemblea. Il Consiglio Direttivo può deliberare che della convocazione venga data notizia ai soci anche a mezzo di posta elettronica da inviare ai soci 8 giorni prima dell'assemblea all'indirizzo risultante dalla domanda di ammissione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti i due terzi dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 25.

Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'assemblea si riunirà, a seguito di una successiva convocazione, in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. La competenza dell'assemblea straordinaria è limitata:

- alle modifiche dello Statuto;
- agli impegni straordinari verso terzi eccedenti due anni, con l'eccezione di quanto è competenza del Consiglio Direttivo;
- alla delibera di scioglimento dell'Associazione, come previsto dall'articolo 25.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Associazione; in mancanza di ambedue, da un Consigliere o da un socio designato dal Presidente dell'Associazione o dalla maggioranza dei presenti.

A cura del Segretario dell'Associazione sarà tenuto un libro verbali delle Assemblee.

Tutti i verbali saranno firmati da chi ha presieduto l'assemblea e dal segretario nominato dall'Assemblea.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, regolarmente costituite rappresentano tutti i soci dell'Associazione i quali rimangono obbligati, anche se assenti o dissenzienti, in forza delle deliberazioni prese da queste, in conformità del presente Statuto. Le assemblee dovranno essere convocate presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, purché in territorio italiano.

ART. 17 – Struttura del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 5 membri. Il numero dei Consiglieri è stabilito dall'Assemblea Ordinaria che procede alla sua elezione.

Il Presidente e i Consiglieri esercitano le cariche elettive a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate in nome e per conto dell'Associazione e a eventuali indennità per particolari prestazioni svolte in qualità di soci nell'interesse e per il funzionamento dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'assemblea dei soci durano in carica 6 anni e sono rieleggibili.

I soci Fondatori hanno diritto di essere presenti nel Consiglio Direttivo con la maggioranza dei componenti; ai soci ordinari e benemeriti spetta la rimanente parte.

Oltre ai soci fondatori possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci maggiorenni che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti o di altri Enti di promozione sportiva a squalifiche e/o sospensioni per periodi complessivamente non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il presidente lo ritiene necessario o su richiesta di almeno il 50% dei consiglieri.

La convocazione dovrà essere effettuata almeno 8 giorni prima per posta elettronica da inviarsi all'indirizzo mail dei Consiglieri comunicato all'atto della nomina o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica. Nei casi urgenti potrà essere convocata anche telegraficamente o via fax, 3 giorni prima di quello fissato per la riunione. La riunione del Consiglio è valida quando siano presenti il 50% + 1 dei suoi componenti e quando, pur in assenza di convocazione, sono presenti tutti i suoi componenti e l'intero Collegio dei Revisori, se nominato. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti deciderà il voto del Presidente.

In caso di assenza del Presidente ne assumerà le funzioni il Vicepresidente; in caso di assenza di quest'ultimo, il Consigliere con maggiore anzianità di socio. Di ogni riunione o delibera sarà redatto un verbale firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.

ART. 18 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, disciplinare ed amministrativa dell'Associazione della quale promuove gli sviluppi e regola il funzionamento.

In particolare il Consiglio:

- a) Provvede a far osservare lo Statuto Sociale ed emana ogni disposizione occorrente per il buon andamento dell'Associazione;
- b) Nomina nel proprio seno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere; può deliberare di affidare al Presidente la carica di Tesoriere;
- c) Esamina le domande di ammissione a socio e delibera sulle medesime;
- d) Entro il 30 novembre di ogni anno, stabilisce l'ammontare della quota sociale per l'anno successivo;
- e) Determina i compiti e le funzioni specifiche del Segretario dell'Associazione;
- f) Redige il rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio sociale precedente;
- g) Determina il numero dei soci ammissibili ogni anno in ciascuna categoria;
- h) Programma e gestisce l'attività dell'Associazione;
- i) A maggioranza assoluta dei suoi componenti redige il Regolamento interno ed il regolamento soci per il funzionamento dell'Associazione e vi apporta le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione;
- j) Svolge ogni altra attività ritenuta utile e/o necessaria per il raggiungimento dell'oggetto sociale sia di propria iniziativa che su delega dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sull'entità delle indennità da attribuire ai soci che prestano la loro opera per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 19 – Elezione del Consiglio Direttivo

La votazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo si effettuerà secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso e dall'assemblea: l'eventuale voto segreto sarà scrutinato da due membri del Consiglio Direttivo uscente e da un membro nominato dall'assemblea.

Il risultato delle elezioni sarà reso noto mediante affissione nella sede sociale dell'elenco degli eletti, con i voti da ciascuno riportati.

In caso di parità di voti, sarà preferito il socio con maggiore anzianità associativa.

In caso di mancata accettazione, dimissioni o impossibilità (anche se sopravvenuta in corso della durata in carica del Consiglio) di un Consigliere, subentrerà colui che ha ricevuto il maggior numero di voti dopo il socio da sostituire e resterà in carico fino al prossimo rinnovo del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni del Presidente subentrerà il Vice Presidente o il Consigliere più anziano, che resterà in carica fino alla prima assemblea utile. In caso di dimissioni o di mancanza della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo sarà decaduto e si procederà a nuove elezioni per il suo rinnovo.

ART. 20 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi e in giudizio; presiede le assemblee ed il Consiglio Direttivo del quale coordina l'attività. Può delegare a uno o più Consiglieri la firma per atti relativi a determinate gestioni. In caso di assenza o impedimento temporaneo i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. Dura in carica 6 anni ed è rieleggibile.

Particolari specifici incarichi possono essere dal Presidente affidati anche a soci che non facciano parte del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente risponde delle obbligazioni dell'Associazione a norma dell'articolo 38 del Codice Civile.

ART. 21 – Il Tesoriere

Il Tesoriere pro-tempore è autorizzato a contrarre ed esercitare conti correnti bancari mediante ordinativi di pagamento ed accredito, traenza di assegni all'ordine proprio o di terzi, a valere sulle somme che risultino a disposizione dell'Associazione. Nel caso in cui la carica di Tesoriere venga ricoperta da persona diversa dal Presidente, tutti i documenti di spesa e di incasso saranno firmati congiuntamente dal Presidente dell'Associazione e dal Tesoriere.

ART. 22 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti, ove nominato, è composto da 3 membri, anche non soci di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Legali. Essi durano in carica 6 anni e sono rieleggibili. Il Presidente, che viene eletto dal Collegio nella sua prima riunione, deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi causa, i membri mancanti sono eletti dall'Assemblea ordinaria appositamente convocata e restano in carica fino alla scadenza dei sei anni o quanto stabilito dall'art.25.

I compiti, le funzioni, le prerogative e il funzionamento del Collegio dei revisori sono quelli attribuiti dal Codice Civile.

ART. 23 - Rendiconto economico e finanziario

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto delle entrate e delle spese da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il rendiconto, che deve essere redatto con chiarezza e che deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, deve dare indicazione dei risultati dell'eventuale attività commerciale posta in essere. Il Rendiconto economico finanziario deve restare depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci che vorranno prenderne visione, dalla data di convocazione dell'assemblea che ha all'ordine del giorno la sua approvazione. Dovrà altresì essere comunicato al Collegio dei Revisori, ove nominato, per la redazione della Relazione al Bilancio.

ART. 24– Modifica dello Statuto

Qualsiasi modifica al presente statuto, compreso lo scioglimento dell'Associazione, dovrà essere approvata dall'assemblea straordinaria dei soci a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Per ogni progettata modifica dovrà essere data notizia, nel relativo avviso di convocazione dell'assemblea, del nuovo testo proposto. Per lo svolgimento dell'assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

ART. 25 – Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea che delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri e darà le disposizioni relative alle attribuzioni delle attività e passività dell'Associazione. Al momento dello scioglimento dell'Associazione per raggiungimento dello scopo o per impossibilità di conseguirlo o per qualsiasi altra causa, gli eventuali fondi che risulteranno non utilizzati verranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o avente fine di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23-12-1996, n° 662.

Per tutte le controversie concernenti il presente statuto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra l'associazione e i soci o fra i soci medesimi, questi si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, organismo iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della CCIAA di Firenze. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di Commercio e deciderà secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile. Sede dell'arbitrato sarà Firenze.

ART. 26 – Altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge e, in particolare, gli articoli 36, 37 e 38 Codice Civile.